

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 6 Febbraio 2023

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 1/2023

ADEMPIMENTI IVA - Dichiarazione Iva annuale

Con Provvedimento del 13 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello IVA 2022**. Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma **nel periodo tra il 1° febbraio 2023 ed il 2 maggio 2023**.

Vi ricordiamo che:

- ✓ per la **Dichiarazione IVA annuale** è **obbligatorio l'invio telematico** (quest'ultimo può essere eseguito anche direttamente dal contribuente tramite ENTRATEL o Internet come più volte segnalato). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- ✓ nel caso di previsione di utilizzo in **compensazione del credito IVA annuale** per importi superiori a 5.000,00 euro è necessaria la presenza del "**visto di conformità**" nella **Dichiarazione IVA annuale** da cui emerge il credito. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato o, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c. dai soggetti che esercitano il controllo contabile (solitamente Società di Revisione o Sindaco Unico). Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze contabili. Per il rilascio dello stesso, in particolare se effettuato da un professionista che non svolge già il ruolo di revisore contabile all'interno della società, è pertanto necessario prevedere un lavoro di controllo da parte del professionista abilitato, al fine di permettergli:
 - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
 - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui, all'interno della Società, sia già presente un organo di controllo ex art. 2409bis c.c. (revisore contabile o Sindaco unico), lo stesso sia il soggetto deputato "naturalmente" al rilascio del visto di conformità (se necessario) e pertanto si consiglia ai Signori Clienti di anticipare quanto prima all'organo di controllo eventuali necessità di rilascio del "visto di conformità" al fine di raccordarsi con i revisori (o in assenza degli stessi con il collegio sindacale) sui tempi e modi per il rilascio.

In mancanza di tale organo di controllo i professionisti dello Studio Magagnoli sono a disposizione per il rilascio del visto di conformità previa programmazione del lavoro di controllo.

Ricordiamo come lo stesso, richiedendo ulteriori responsabilità e adempimenti da parte del Professionista rispetto a quelli richiesti dalla normativa fiscale vigente fino al 31.12.2009, implicherà

la richiesta di un compenso da parte dello Studio da concordarsi con il Cliente in base alle difficoltà e complessità delle situazioni.

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2022, fino ad un importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2023);
2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.

Ricordiamo infine che in caso di presentazione di un *mod. F24 con compensazione*, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo.

Il saldo IVA 2022, che risulta dalla dichiarazione IVA 2023, **va versato entro il 16.3.2023, sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33** (arrotondato a € 10). **E' possibile:**

- effettuare il **versamento in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via);
- **differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle imposte Ires, Irap o Irpef dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30.06.23 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3).

Di seguito evidenziamo le novità che riguardano il Modello **IVA2023** che riguardano il quadro VO ed il quadro CS di nuova istituzione:

Novità del QUADRO VO

La modifica riguarda il rigo VO35 (della Sezione 3) riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica. Viene introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nuovo QUADRO CS

Il quadro CS, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 D.L. 21/2022), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. L'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, **a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi**. A seguito delle modifiche apportate al predetto articolo 37 dal comma 120, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei primi due periodi del comma 1 dell'articolo 37. Il contributo è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell'anzidetto incremento e si applica se l'incremento stesso è non inferiore al 10 per cento e superiore a euro 5.000.000.

§ § §

Come di consueto, ricordiamo che, a seguito delle norme introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 relative alla detrazione dell'IVA (vedi ns. circolare 1/2018 e da ultimo ns. circolare 20/2021), **sono cambiate le regole di compilazione del quadro VF**. Infatti sono state modificate le indicazioni fornite in relazione alle operazioni da indicare in tale quadro. **Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati ed importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione **annotate sul registro degli acquisti** di cui all'articolo 25 **ovvero su altri registri** previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, poichè per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che i documenti siano annotati nel registro anteriormente all'esercizio del diritto alla detrazione che deve avvenire, al piu' tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui l'imposta è diventata esigibile.

§ § §

Vi inviamo in allegato un file in formato excel denominato "Dichiarazione IVA 2023" che Vi invitiamo ad utilizzare sia come supporto per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione della Dichiarazione IVA annuale, sia al fine di effettuare un controllo numerico degli importi inseriti.

Sperando di fare cosa utile alleghiamo altresì check list che potrete utilizzare come spunto o guida ai fini dei controlli interni dei dati iva

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

D'Azeglio Servizi

SCHEDE DI VERIFICA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Per una corretta acquisizione dei dati, necessaria a una altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione e/o del file excel allegato possono essere utili le seguenti *check list* e le verifiche di seguito indicate:

- check list* principali controlli relativi alle operazioni attive;
- check list* principali controlli in materia di detrazione Iva;
- check list* principali controlli relativi al *plafond*;
- check list* principali controlli relativi ad acquisti con *reverse charge*.

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2022 (oppure nel 2023, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, etc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amministrazione finanziaria, etc.):

.....
.....
.....

Analisi documentazione ai fini della compilazione del file di excel

<input type="checkbox"/> tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2022 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;	Per compilazione quadro VE
<input type="checkbox"/> dettaglio delle operazioni attive con applicazione del <i>reverse</i> , suddivise tra: <ul style="list-style-type: none">- cessione rottami e materiali di recupero;- cessioni di oro e argento puro;- subappalti nel settore edile;- cessioni di fabbricati- cessione telefoni cellulari;- cessioni di prodotti elettronici (<i>console, tablet, PC, laptop, microprocessori</i>);- prestazioni comparto edile e settori connessi;- operazioni del settore energetico	Per compilazione dettagli rigo VE35
<input type="checkbox"/> tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2022 e/o registri Iva acquisti;	Per compilazione quadro VF
<input type="checkbox"/> tabulato delle operazioni passive con Iva esigibile nel 2022 ma pervenute nel 2023, e annotate su appositi registri sezionali del 2023, con imposta da detrarre nel 2022	
<input type="checkbox"/> fatture datate 2022 e pervenute nei primi giorni del 2023 in quanto recano Iva non detraibile	
<input type="checkbox"/> dettaglio operazioni passive con applicazione del <i>reverse charge</i> , se dai tabulari o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche;	Per compilazione quadro VI
<input type="checkbox"/> dettaglio degli acquisti con applicazione dello <i>split payment</i> ;	Per compilazione rigo VF28, c. 3 e 4
<input type="checkbox"/> dettaglio importazioni registrate nel 2022, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulari e/o registri di cui sopra;	
<input type="checkbox"/> dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulari e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con pagamento e senza pagamento di Iva;	Per compilazione rigo VF28 c.5 o 6
<input type="checkbox"/> dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulari e/o registri di cui sopra;	Per compilazione rigo VA13
<input type="checkbox"/> dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'articolo 74 (ad esempio: tabacchi, schede telefoniche, etc.), nel caso di soggetto con <i>pro rata</i> , se non sono già evidenziate nei tabulari e/o registri di cui sopra;	Per compilazione VF34 (casella 6)
<input type="checkbox"/> operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulari di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;	Per compilazione prospetto B o C dell'appendice

idem per altri eventuali regimi speciali.

Per compilazione:
quadro VF sez. 3-B (per regime speciale agricolo);
prospetto A dell'appendice per agenzie viaggio

operazioni esenti articolo 19, lettere a-bis) e d-bis)

Per compilazione rigo VF34, casella 7

operazioni effettuate in esenzione ex L. 178/2020 (c.d. operazioni ad aliquota zero, ma con diritto alla detrazione dell'Iva)

Per compilazione rigo VF34, casella 9

Verificare inoltre,

fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;

Per determinazione volume d'affari (quadro VE) – rigo VE40

liquidazioni periodiche effettuate e inviate telematicamente all'Agenzia

Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (cfr. risoluzione n. 104/E/2017)

modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);

Per compilazione rigo VL30

eventuali versamenti relativi a debiti Iva di annualità pregresse, conseguenti ad avvisi bonari e cartelle esattoriali

eventuali versamenti dovuti ma sospesi per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (solo per mesi gennaio, febbraio e dicembre 2021 per il comparto sportivo)

Per compilazione rigo VA16

eventuali modelli F24 "Versamenti con elementi identificativi" (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)

Per compilazione quadro VM

eventuali modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2021;

Per compilazione quadro VL - sez. 2

dichiarazione annuale dello scorso anno;

Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro rata anni precedenti, ...

mastri contabili dei conti Erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.

Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.

Effettuare:

suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2022 fra beni

Per compilazione

ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni

rigo VF29

□ verifica delle lettere di intento ricevute con protocolli telematici

*solo per controllo, in quanto
abolito il quadro VI*

□ al fine della compilazione del quadro VT, è necessario effettuare la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).

Per compilazione quadro VT

N.B. *Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione in caso di unità locali diverse dalla sede legale.*

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1) Verificare se entro il 15/01/2023 sono state emesse fatture elettroniche differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale IVA2023 relativa al 2022.	<input type="checkbox"/> No (nessuna fattura differita)	<input type="checkbox"/> Si
2a) Verificare se ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/2022, distinguendo tra: - Iva ad esigibilità differita ex articolo 6, comma 5 (ad esempio: enti pubblici) - Iva per cassa ex articolo 32-bis, D.L. 83/2012	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
2b) Per le fatture in regime Iva per cassa ex articolo 7, D.L. 185/2008, emesse nel 2021 e non incassate decorso il termine di un anno, in mancanza di fallimento, procedure concorsuali o esecutive in capo al cessionario/committente, è stata considerata l'esigibilità dell'imposta nel corso del 2022?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No fatture oltre l'anno
3) È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l'importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento ai parametri o studi di settore relativo al 2021 se effettuato in sede del modello	<input type="checkbox"/> No (no adeguamento)	<input type="checkbox"/> Si (ins. Reg.)
4) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati? ¹	<input type="checkbox"/> No (nessun versamento dovuto)	<input type="checkbox"/> Si
5) I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti?	<input type="checkbox"/> No (ravvedimento da effettuare per)	<input type="checkbox"/> Si (vers. regolari)
6) Controllo regolare versamento acconto del 27/12/2022, tenendo conto di eventuali proroghe previste dalla speciale normativa Covid-19. Attenzione ai casi di riduzione rispetto al calcolo con metodo storico verificare se risulta necessario integrare (tramite ravvedimento) il versamento dell'acconto in quanto insufficiente ! L'acconto va indicato nel rigo VH17 solo nel caso di rettifica o correzione.	<input type="checkbox"/> (non dovuto)	<input type="checkbox"/> (vers. regolare)
7) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la dichiarazione annuale Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?	<input type="checkbox"/> No (nessun ravvedimento operoso necessario)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
8) Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d'affari rettificato?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si (l'azienda potrebbe applicare il <i>plafond</i>)
9) È stato controllato che le esportazioni (extra Ue) fatturate senza applicazione dell'Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale?	<input type="checkbox"/> No (nessuna esportazione) <input type="checkbox"/> problemi su prot. n°	<input type="checkbox"/> Si

¹ Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal D.P.R. 435/2001 non è più obbligatoria l'annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa ed a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).

10a) È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate in colonna 3 rispecchino i modelli Intrastat presentati?		<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
10b) Esiste altresì adeguata documentazione che dimostra l'uscita dei beni dal territorio nazionale (per le cessioni) ² nonché la correttezza della partita Iva/Vies del cliente comunitario (sia per cessioni che per servizi) ³ ?	<input type="checkbox"/> No (no operazioni U.E.)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
11) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) ricevute siano state correttamente spedite all'Agenzia delle entrate da parte del cliente?	<input type="checkbox"/> No (nessuna dichiarazione d'intento ricevuta) <input type="checkbox"/> Problemi per	<input type="checkbox"/> Si (controllato)
12) Controllo importo/composizione volume d'affari anno 2022; Controllo con fatture/contabilità (vedi prospetto raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2023 per la liquidazione Iva trimestrale o mantenere la liquidazione trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.	Vendite: Prestaz.: Totale:	Liq. Iva da 2022 <input type="checkbox"/> mensile (naturale) <input type="checkbox"/> trimestrale per opzione
13) Regime dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012.	<input type="checkbox"/> soggetto che dal 1° gennaio 2022 ha optato per l'applicazione del regime dell'Iva per cassa in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO15	

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1) Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi, da quelli forfetari e da chi applica regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19?	<input type="checkbox"/> ok
2) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente indetraibili ai sensi dell'articolo 19-bis1 (veicoli ⁴ ; alimenti e bevande, tranne per mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza ⁵ ; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini ⁶ ; etc).?	<input type="checkbox"/> (effettuato) <input type="checkbox"/> Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile detratta in misura superiore al 50%
3) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall'articolo 19, comma 2 (afferenza diretta) e dall'articolo 19, comma 4 (afferenza <i>pro quota</i> in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva?	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:

² Si veda risoluzioni n. 435/E/2007 e n. 477/E/2008. Si veda anche CTR Veneto n. 29 del 14 aprile 2010.

³ Nel caso di clienti in regime di franchigia delle piccole imprese (articoli 281-291, Direttiva 2006/112/CE), privi di codice identificativo risultante dal Vies, si suggerisce di acquisire dal cliente documentazione circa l'adozione nel proprio Paese di un regime in franchigia per le piccole imprese.

⁴ A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia causa C-228/05 del 14 settembre 2006, il Legislatore è intervenuto modificando il previgente articolo 19-bis1, lettera c), e introducendo, per i "veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto", la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d'impiego, compresi i pedaggi autostradali), laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzate nell'esercizio dell'impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

⁵ Dal 1° settembre 2008, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 112/2008, l'Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi circolare n. 53/E/2008). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere circolare dell'AdE n. 34/E/2009.

⁶ Al fine di evitare la procedura d'infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'indetraibilità del 50% dell'Iva sui costi di telefonia radiomobile. L'Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell'inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell'apposito rigo VA5 della dichiarazione annuale.

N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell'imprenditore individuale.		
4) È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis l'iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile?	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:	
5) È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con <i>pro rata</i>) è stato applicato nel corso dell'anno il <i>pro rata</i> provvisorio (in base all'anno precedente) in sede di liquidazioni periodiche?	<input type="checkbox"/> No (soggetto non prorata)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
6) In caso di contribuente soggetto a <i>pro rata</i> di detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è stato ricostruito l'ammontare delle "operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d'imposta" e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del <i>pro rata</i> (operazioni "monofase" ex articolo 74, comma 1)?	<input type="checkbox"/> No (no <i>pro rata</i>) <input type="checkbox"/> No (no operaz. assimilate)	<input type="checkbox"/> Si (op. assimilate)
7) Controllo rettifica per variazione del <i>pro rata</i> rispetto agli anni precedenti - articolo 19-bis2, comma 4.	<input type="checkbox"/> No (ditta non soggetta)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
8) Controllo rettifica detrazione - articolo 19-bis2 (diverso utilizzo beni - comma 1 e comma 2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente ... - comma 3).	<input type="checkbox"/> No (nessun caso)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

1) È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d'imposta che non sia stato superato il <i>plafond</i> ⁷ (fisso o mobile che sia)?	<input type="checkbox"/> No (soggetto senza utilizzo <i>plafond</i>)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
2) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) siano state regolarmente inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate? Eliminato obbligo di invio ai fornitori e annotazione su apposito registro	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto con lettera d'intento)	<input type="checkbox"/> Si controllato <input type="checkbox"/> Si telefonato al cliente
3) È stato controllato che le operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicate al rigo VE34, non devono essere considerate ai fini della verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale e che quindi non se ne tenga conto nel totale di colonna 3 del quadro VC?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si controllato <input type="checkbox"/> Si telefonato al cliente

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (Quadro VF e VJ)

1) È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l'ipotesi di cessione con Iva da parte del Sanmarinese) è stata assolta l'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 2, registrando l'operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ1)
2) È stato verificato se per gli acquisti intracomunitari di beni è stata	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si reverse

⁷ Nello scarico del *plafond*, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.

integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti <i>intra</i>) e che sia stato compilato il modello Intrastat?	(nessun acquisto intracomunitario di beni)	(VJ9) <input type="checkbox"/> Ok - verificare se dovuto Intrastat
3) È stato verificato se per gli acquisti da non residenti territorialmente rilevanti (diversi dagli acquisti intracomunitari di beni) è stato applicato il <i>reverse charge</i> . Devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto da non residente)	<input type="checkbox"/> Si reverse (VJ3) <input type="checkbox"/> Ok
4) È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. "industriale" e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 17, comma 5)?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto oro industriale e argento puro)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ7, VJ9 o VJ11)
5) È stato verificato se per gli acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 74, comma 7-8)?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto rottami e simili)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ6, VJ9, VJ10)
6) Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (<i>sub-appalti</i> o <i>sub-contratti d'opera</i>) resi nel settore dell'edilizia (cod. attività 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l'indicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 6 D.P.R. 633/1972, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ12)
7) Nel caso di acquisti di fabbricati (strumentali e abitativi) da impresa cedente che ha optato (in atto) per l'applicazione del <i>reverse charge</i> in luogo dell'esenzione (articolo 10, n. 8- <i>bis</i> e n. 8- <i>ter</i>) è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ13)
8) Altri acquisti soggetti al <i>reverse charge</i> (estrazione depositi Iva; provvigioni corrisposte da agenzie di viaggio)	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ2, VJ5)
9) Nel caso di acquisti di telefoni cellulari, console da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i> e microprocessori (dispositivi a circuito integrato) soggetti al <i>reverse charge</i> è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ14, VJ15)
10) Nel caso di acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi soggetti al <i>reverse</i> è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ16)
11) Nel caso di acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ17)
12) Nel caso siano stati effettuati acquisti dai soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti, è stata verificata l'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Si effettuato (VJ18)

RACCORDO FRA VOLUME D’AFFARI E “VOLUME DEI RICAVI”
ANNO _____

Il volume dei ricavi è dato dalla sommatoria delle operazioni attive rilevate per competenza. Il volume d'affari, invece, considera le operazioni effettuate (articolo 6, D.P.R. 633/1972) e registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, indipendentemente dalla competenza economica. Dal raccordo delle due grandezze, tramite il seguente prospetto, potrebbero emergere eventuali errori di imputazione contabile.

+/-	Descrizione	Importo
+	VOLUME D’AFFARI (VE50)	
+	Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell'articoli da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale indicati nel VE34)	
+	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell'anno successivo).	
-	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell'anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell'anno precedente emesse entro il 15/01 e già comprese nel volume d'affari dell'anno precedente).	
-	Acconti fatturati nell'anno non ancora considerabili ricavi nell'anno.	
+	Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell'anno.	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (articolo 26 comma 2 e comma 3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (articolo 26 comma 3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini delle imposte dirette)	
-	Altre situazioni di "autoconsumo esterno" o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).	
-	Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative a beni oggetto dell'attività o beni non oggetto dell'attività di costo unitario sup. a 50 euro.	
-	Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. sconto merce) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un'aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (articolo 15, n. 2).	
...	
=	TOTALE RICAVI DI COMPETENZA	

